



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,
Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Art. 35, legge n. 214/2011 – Rischio nullità degli atti che violano la concorrenza -

L'art. 35, Legge n. 214/2011 (cd. decreto salva Italia), ha previsto l'inserimento dell'art. 21 bis, dopo l'art. 21, della legge n. 287/1990, il cui contenuto prevede la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire nel caso in cui una pubblica amministrazione emani un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Nello specifico, il primo comma del richiamato articolo, attribuisce all'Autorità la legittimazione attiva ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Il secondo comma della norma in esame, disciplinando più nel dettaglio tale *legitimitas ad causam*, prevede una fase di precontenzioso, in cui l'Autorità entro sessanta giorni emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni - a danno della concorrenza e del mercato - riscontrate nell'atto emanato dalla pubblica amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione coinvolta non dovesse conformarsi nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso entro i successivi trenta giorni.

Tale norma, ponendosi nell'ottica del rafforzamento dei controlli che i recenti interventi legislativi stanno gradualmente implementando, rivela l'importanza attribuita dal legislatore alla tutela del principio della libera concorrenza divenuta ora più intensa con la previsione dei rimedi giurisdizionali sopra richiamati.

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0882.1976000 - Fax: 0882.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it



Il principio della libera concorrenzialità, come più volte ribadito nelle mie precedenti note, non deve atteggiarsi a norma astratta ma piuttosto quale criterio-guida dell'agire dell'Amministrazione provinciale anche al fine di preservare l'Ente da possibili azioni giudiziarie.

Alla luce di quanto innanzi, invito, pertanto, le S.S.L.L a prendere visione delle novità introdotte dall'art. 35 del decreto salva - Italia, in tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato e del consequenziale rischio di *nullità* degli atti che si pongono in violazione delle stesse.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo